



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA
PUBBLICA
DEL 16/05/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Dott. MASSIMO VECCHIO
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente SENTENZA N. 640/2013 -
- Consigliere
- Consigliere REG. GENERALE
- Rel. Consigliere N. 29248/2012
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROSSI SIMONE, nato il 30/07/1981

avverso la sentenza n. 39/2011 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
del 24/04/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in pubblica udienza del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso chiedendo, previa qualificazione della
condotta sub E) della imputazione come soppressione di cadavere,
rigettarsi il ricorso;

udito per le parti civili l'avv. Stefano Sorrentino, che ha chiesto la
conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato
all'integrale risarcimento dei danni morali e materiali, nonché alla
rifusione delle spese come da specifica;

uditi per il ricorrente gli avv. Alfredo Gaito e Antonia Rita Augimeri,
che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 dicembre 2010 la Corte d'assise di Sondrio ha dichiarato Rossi Simone colpevole dei reati di omicidio volontario, aggravato ex art. 61, n. 5, cod. pen., in danno di Sacchetto Donald (capo A), detenzione e porto abusivo di pistola cal. 7,65 (capi B e C), distruzione e/o soppressione, almeno in parte, di cadavere e occultamento delle ceneri e dei resti (capi D ed E), aggravati, ex art. 61 n. 2 cod. pen., dalla finalità di occultare la commissione dell'omicidio, e cessione illecita e continuata di cocaina a Brandini Claudia e Boiani Loredana (capo F).

La Corte ravvisava la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi A), D) ed E), commessi il 17 maggio 2009 in Ardenno, in relazione alla unitarietà del contesto, alla identità della spinta a delinquere e alla brevità del lasso temporale tra i vari episodi, determinando la relativa pena in anni ventisette di reclusione; unificava per continuazione i reati di cui ai capi B) e C), commessi in pari data, ravvisata l'unicità del disegno criminoso, fissando in anni tre di reclusione ed euro mille di multa la relativa pena, e, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ritenuta la continuazione tra gli episodi di cessione illecita di cocaina ascritti al capo F), temporalmente collocati tra l'anno 2008 e il 17 maggio 2009, determinava in anni due di reclusione ed euro cinquemilaquattrocento di multa l'entità della pena, restando fissata la pena detentiva finale, ai sensi degli artt. 73 e 78 cod. pen., in anni trenta di reclusione.

Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena e l'ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisoria di euro duecentomila per ciascuna di esse.

2. Con sentenza del 24 aprile 2012, la Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

3. La vicenda giudiziaria giunta al controllo di legittimità, che riguarda le suindicate imputazioni, è ampiamente riportata nelle decisioni di merito.

3.1. Il suo punto nodale, dibattuto nei due gradi di merito, atteneva alla causa della scomparsa, avvenuta nella notte del 17 maggio 2009, di Donald Sacchetto, i cui resti erano stati trovati in minima parte nell'area di pertinenza della ditta Rossi Graniti, della quale l'imputato era titolare, poiché l'indicato



Sacchetto, secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dalle sentenze di merito, era stato ucciso dall'imputato alle ore 1.00 circa di quella notte nello stabilimento della indicata ditta da uno o due colpi di pistola, la cui detenzione e porto erano stati contestati e attribuiti allo stesso imputato, mentre, secondo la versione difensiva, si era suicidato in presenza dell'imputato.

3.2. La Corte di primo grado escludeva la fondatezza della versione difensiva, ritenuta inattendibile, svolgendo plurime considerazioni sulla base di elementi fattuali, tratti dalle emergenze probatorie acquisite e ritenuti non idonei a supportare l'ipotesi del suicidio:

- non erano emersi elementi a sostegno dell'ipotizzato stato di depressione o intento suicida di Sacchetto, che, tornato ad Ardenno dall'Austria, dove lavorava, per il suo compleanno, aveva anche organizzato la relativa festa a casa di un suo amico, tale Michele Civetta, cui aveva partecipato anche l'imputato;

- questi, allontanatosi ingiustificatamente dalla festa tra le ore 20.45 e le 21.30, aveva, una volta rientrato, maltrattato la fidanzata Loredana Boiani, che lo aveva per questo rimproverato, comportandosi come quando assumeva contestualmente alcool e droga; era poi tornato a casa con la stessa verso le ore 23.00 e aveva prelevato dal suo SUV una pistola, con la quale aveva esploso un colpo in aria dicendo che avrebbe ucciso tutti, allontanandosi nuovamente con la stessa autovettura per verificare, a suo dire, il funzionamento degli impianti della ditta, e recandosi presso il pub El Cuarto, dove aveva mostrato la pistola ad alcune ragazze e al cognato di Sacchetto; su di giri, euforico e agitato, secondo le indicazioni dei testi, si era allontanato dal locale insieme a Chiara Branchini verso mezzanotte e mezzo con il medesimo SUV, attraverso il cui tettuccio aveva esploso altro colpo di pistola in aria e con la cui fiancata sinistra aveva strisciato contro il muro;

- l'imputato era tornato al pub Al Cuarto con il suo SUV, sul quale era stato visto salire da più testi poco prima delle ore 1.00 del 17 maggio Sacchetto, al quale aveva mostrato la sua pistola all'interno dell'auto;

- alle ore 1.00 circa della stessa notte la teste Ornella Piantoni, che gestiva un agriturismo di fronte allo stabilimento della ditta Rossi Graniti di Ardenno, aveva udito con certezza l'esplosione - a breve distanza e in successione - di due colpi di pistola, il secondo dei quali più attutito del primo;

- il telefono cellulare dell'imputato era tornato raggiungibile alle ore 1.30, come rilevato dalla teste Boiani attraverso il messaggio di avviso della raggiungibilità dell'utenza;

- l'imputato aveva reso versioni diverse circa le modalità dei fatti, connotate dal progressivo adeguamento (con cambi, integrazioni e rettifiche) alle emergenze investigative, e l'ultima di esse, diffusamente riportata, era ritenuta



priva di coerenza interna e smentita da plurimi riscontri oggettivi, poiché nessuno dei partecipanti alla festa aveva assistito all'affermato passaggio della pistola da Sacchetto all'imputato e rilevato la presenza di armi addosso ad essi, che indossavano abiti attillati; non era logicamente ragionevole l'affermata custodia della pistola da parte dell'imputato per conto di Sacchetto, che era risultato né avere mai detenuto armi né essere ad esse interessato; neppure era spiegabile che il primo avesse portato l'arma presso la sua abitazione durante i quarantacinque minuti di allontanamento dalla festa e contattato per tre volte in tale lasso di tempo l'amico Romano Barbetta; né erano comprensibili il momento del prelevamento della pistola da parte dell'imputato, che aveva esploso un colpo davanti la casa della fidanzata, e il senso della frase "ammazzo tutti"; l'imputato alla fidanzata aveva detto quella sera di avere ricevuto la pistola da tale Filippo De Romeri, suo amico, e a Michele Tevisio aveva espresso mesi prima la sua intenzione di acquistare una pistola, e aveva mostrato al teste Giuseppe Raschetti la disponibilità di proiettili, perché trovati, buttati nel pomeriggio del precedente 16 maggio dal finestrino del suo SUV;

- anche la dinamica dell'asserito suicidio di Sacchetto, diversamente descritta dall'imputato, non aveva trovato riscontri oggettivi, poiché, mentre non erano rimaste confermate le sue dichiarate esigenze lavorative presso lo stabilimento della sua ditta in piena notte, le sue dichiarazioni circa il momento del suicidio erano in contraddizione con quanto riferito alla teste Boiani; le modalità indicate erano incoerenti, non credibili e contrastanti con la distanza, la posizione e le dimensioni delle tracce ematiche rinvenute sul muretto posto alla sinistra del cancello di ingresso dello stabilimento; il comportamento tenuto dall'imputato nella immediatezza del fatto era incomprensibile e inspiegabile quanto all'affermato spegnimento del motore e dei fari in via prioritaria rispetto al soccorso della vittima, quanto al rilevato mancato imbrattamento dei suoi vestiti con il sangue della vittima, pur abbracciata, e quanto all'affermato trascinamento da parte sua del cadavere nel capannone senza appoggiare a terra il plaid che avvolgeva il capo dello stesso; il destino della pistola, dopo l'affermato suicidio della vittima, era stato contraddittoriamente descritto dall'imputato, che, dopo aver detto che essa era rimasta nella mano della vittima fino al mattino successivo quando aveva proceduto all'abbruciamento del cadavere, aveva precisato di averla presa e poi aveva rettificato di averla avvolta nella coperta insieme al cadavere; non erano state rinvenute tracce di combustione all'interno del capannone dove sarebbe stato bruciato il cadavere, se non alcuni dei componenti chimici costituenti il liquido diluito asseritamente utilizzato per l'operazione; né erano stati riferiti dai testi fuochi o odori di fumo;



né era compatibile con l'azione del fuoco lo stato dei tessuti molli reperiti dopo gli eseguiti scavi;

- non erano compatibili con il panico connesso all'assunta assistenza al suicidio dell'amico Sacchetto la condotta che l'imputato aveva tenuto dopo il fatto (scientifica capacità di occultamento, distruzione e cancellazione della prove, trascinamento del cadavere fino al capannone, passaggio nel garage della sua abitazione per fotografare il SUV incidentato, rientro nell'abitazione della fidanzata con riposo notturno fino al mattino, ritorno nell'azienda per ripulirla del sangue, bruciamento del cadavere su una catasta di legna, fusione dell'arma del delitto con la fiamma ossidrica, successivo caricamento delle ossa e dei brandelli del cadavere su una carriola, loro sotterramento in area di riempimento del cantiere, pranzo con un amico), né l'autocontrollo manifestato con amici, nel mentire con la fidanzata, nel rapportarsi con i parenti della vittima.

3.3. La Corte d'assise riteneva, al contrario, fondata la tesi accusatoria dell'omicidio, in presenza di plurimi elementi di conforto, che erano riscontrati da dati fattuali specificamente richiamati:

- l'imputato la sera antecedente al fatto si era trovato in stato di alterazione psico-fisica per abuso di alcool e di probabile sostanza stupefacente; si era allontanato da Ardenno in auto insieme a Sacchetto, che non aveva mostrato segni di depressione e che aveva visto per ultimo; aveva la disponibilità di un'arma, illegalmente detenuta e utilizzata per esplodere più colpi in centro abitato; da detta arma era derivato il colpo che aveva ucciso Sacchetto, il cui cadavere egli aveva distrutto disperdendone i resti e cercando di cancellare ogni traccia del fatto; aveva fornito versioni contrastanti e aveva rappresentato elementi falsi a sostegno di alibi preordinato e mendace;

- quanto ai segni di lesività riscontrati sui reperti A) e 7), appartenenti a Sacchetto, il primo, costituito da frammento di osso sfenoide e adiacente frammento di nervo ottico, presentava segni di infiltrazione emorragica, probativi, secondo il giudizio del consulente medico-legale del Pubblico Ministero, di evento traumatico subito da soggetto in vita; il secondo, costituito da frammento di osso parietale posto alla sommità del cranio, presentava lesione riconducibile, secondo l'indicato giudizio tecnico, con elevata probabilità, al foro di ingresso di un colpo di arma da fuoco, incompatibile con la posizione innaturale e acrobatica che doveva essere assunta dalla vittima per suicidarsi con un colpo esplosivo alla sommità del capo. Tale rilievo era confortato sia dall'assenza, sul frammento di osso parietale, di particelle ricollegabili a residui metallici di sparo a contatto o a distanza ravvicinata, tipici dei suicidi, sia dalle dichiarazioni della teste Piantoni in ordine all'orario e alla successione dei colpi esplosivi non compatibili con ipotesi suicidiaria.

3.4. Secondo il giudizio della Corte di primo grado, non potevano trarsi elementi di giudizio dalle conversazioni intercettate, in modalità telefonica e ambientale, essendo risultata la conoscenza da parte dell'imputato dell'attività di captazione in atto ed essendo emersa la diversità delle versioni dei fatti fornite dal medesimo ai suoi interlocutori, né erano fondati i dubbi sull'attendibilità dei testi indicati a carico dal Pubblico Ministero, ampiamente analizzati, e non erano attendibili le deposizioni dei testi dedotti dalla difesa, e specificamente indicati, per le ragioni per ciascuno espresse.

In capo all'imputato, risultato la sera del fatto in uno stato psico-fisico, che, riconducibile all'azione sinergica di alcool e cocaina, non aveva inciso sulla sua imputabilità ed era dimostrativo della sua accentuata reattività ed euforia, era sussistente l'*animus necandi*, attestato da elementi sintomatici (comportamento tenuto, micidialità dell'arma utilizzata, reiterazione dei colpi esplosi, vitalità della zona corporea attinta da uno dei proiettili, traiettoria dello stesso, circostanze di tempo e di luogo agevolative della commissione dell'omicidio), ed era ravvisabile la contestata aggravante, avendo lo stesso agito in piena notte e in luogo isolato.

La prova dei reati relativi alla detenzione e al porto della pistola e alla distruzione e occultamento di cadavere, tratta da plurime risultanze processuali, era confortata anche dalla confessione dell'imputato, e quella dei reati in materia di stupefacenti si desumeva dalle dichiarazioni delle due beneficiarie delle effettuate cessioni.

4. La Corte d'assise d'appello, dopo aver ampiamente descritto la svolta attività e aver dettagliatamente ripercorso gli elementi di prova e le considerazioni svolte dal primo Giudice, ha ritenuto, alla luce delle ragioni di doglianza della difesa sviluppate con i motivi di appello, riferiti a vizi procedurali e a ragioni di merito, e con i motivi aggiunti, che dettagliatamente riportava, che:

- era infondato il primo motivo di gravame, relativo alla dedotta violazione degli artt. 125, 190 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 495 cod. proc. pen. e 111 Cost., incorsa con l'ordinanza dibattimentale del 18 giugno 2010, con la quale erano state ammesse le produzioni documentali del Pubblico Ministero, riguardanti atti non acquisibili al fascicolo dibattimentale senza il consenso della difesa, non espresso, poiché l'ammissione aveva riguardato solo gli atti irripetibili relativi a rappresentazioni e descrizioni di fatti, luoghi e cose, con esclusione delle valutazioni in essi contenute; la irripetibilità non atteneva, secondo i principi fissati da questa Corte, alla denominazione formale ma al contenuto dell'atto; anche le relazioni di servizio assumevano tale carattere ove contenessero la descrizione di attività materiale ulteriore rispetto a quella

investigativa, non riproducibile in dibattimento senza la perdita della genuinità e della completezza della informazione probatoria; le argomentazioni difensive erano generiche e vaghe; non erano in particolare indicati i punti in cui in sentenza erano stati utilizzati a fini probatori atti illegittimamente acquisiti; l'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali era avvenuta, senza opposizione della difesa o su sua richiesta, a seguito di contestazione della divergenza delle dichiarazioni rese da ciascun teste nel suo esame dibattimentale, al dichiarato scopo di evidenziare l'effettiva sussistenza delle discrasie che erano alla base delle contestazioni e trarne le debite valutazioni quanto alla credibilità dei dichiaranti; la sanzione della inutilizzabilità, e non della nullità, in ogni caso non poteva operare, perché le dichiarazioni rese dai testi nella fase delle indagini preliminari non erano state utilizzate per supportare il giudizio di colpevolezza, ma ai fini della valutazione della loro credibilità;

- era infondato anche il secondo motivo, con il quale erano state eccepite la violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. e la conseguente nullità della sentenza perché basata su prove inammissibili o illegittime per essere stati numerosi testi "imboccati" dal Pubblico Ministero, poiché le brevi frasi riportate dalla difesa, estrapolandole dai verbali dibattimentali trascritti, non solo non dimostravano il tenore complessivo delle dichiarazioni rese e le effettive modalità di conduzione dell'esame, ma rendevano evidente che le domande o provenivano dal Presidente del Collegio all'esito dell'esame e del controesame delle parti o erano volte alla conferma di quanto già dichiarato.

In ogni caso, la nullità, per il principio di tassatività, non poteva riguardare le modalità di assunzione della prova diverse da quelle prescritte;

- erano generiche, oltre che infondate, le deduzioni relative alla eccepita violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., oggetto del terzo motivo, per utilizzazione di dichiarazioni testimoniali viziate perché riferite a voci correnti sulla personalità e sulla condotta dell'imputato e sull'uso di stupefacenti da parte sua, non essendo indicati i punti della sentenza in cui ciò si era verificato e operando, in ogni caso, il già indicato principio di tassatività delle nullità;

- era infondata anche la censura, di cui al quarto motivo, di violazione del diritto di difesa per mancato rispetto da parte del Pubblico Ministero del termine previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. in merito al deposito degli atti di indagine, poiché la relazione di consulenza medico-legale era stata depositata il 12 marzo 2010 ed era stata indicata nell'elenco degli atti depositati in pari data a norma del detto art. 415-bis cod. proc. pen., notificato in pari data, mentre era irrilevante, ai fini del computo del termine, l'avviso di avvenuto deposito della relazione tecnica ex art. 360 cod. proc. pen. e il termine di venti giorni era

interamente decorso alla data del 7 aprile 2010, in cui era avvenuto l'interrogatorio dell'imputato;

- non era fondato il quinto motivo relativo alla dedotta violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e alla conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., poiché da parte del mar. Sottile, escusso come teste, si era fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni dei testi e alla percezione degli stati d'animo dei familiari della vittima per dare continuità logica e cronologica alla ricostruzione della svolta attività d'indagine, mentre ai fini probatori erano state utilizzate le dichiarazioni rese dai testi nell'esame dibattimentale, senza che da parte dell'imputato fossero stati specificati i punti in cui le informazioni assunte erano state utilizzate ai fini probatori. Né avevano fondatezza, avuto riguardo al ripercorso contenuto delle dichiarazioni rese, le deduzioni riferite agli altri operanti;

- era infondata anche la dedotta violazione di legge, prospettata, ricalcando il primo motivo, con il sesto motivo in relazione all'ordinanza del 10 settembre 2010, poiché la Corte di primo grado aveva precisato che i verbali delle dichiarazioni testimoniali erano stati acquisiti ai soli fini delle dichiarazioni contestate e l'utilizzazione era avvenuta in coerenza con tale precisazione, essendo stata la decisione fondata solo sulle risultanze degli esami dibattimentali dei testi e dell'imputato e sugli altri atti legittimamente acquisiti al fascicolo dibattimentale a fini probatori, senza che fosse apportato sostegno all'assunto contrario da quanto riferito dall'appellante con riguardo alle dichiarazioni da lui rese e di quelle dei testi Spalla, Raschetti e Nunez, passate in specifica rassegna;

- erano anche destituiti di fondamento i rilievi svolti in ordine all'attendibilità dei testi anche in rapporto alla influenza derivata dalla risonanza mediatica del processo, del tutto generici, disancorati o smentiti dalla realtà processuale e inidonei a configurare vizi processuali tipizzati dal codice di rito;

- non potevano essere accolte le richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in quanto, posti i principi di diritto in materia, le prove richieste (perizia criminologica, esame dei testi Rossi, Boiani, Civetta, Flematti, Aguzzi e Vanini, acquisizione di documentazione relativa a esposti per rumori provenienti dallo stabilimento della ditta Rossi) erano del tutto superflue e/o irrilevanti.

4.1. Secondo la Corte del gravame le censure mosse dalla difesa e afferenti a profili di merito erano inidonee a scardinare la solidità del costruito probatorio della sentenza di primo grado, poiché:

- la tesi del "suicidio anomico", negativamente valutata in primo grado sulla base di plurimi e puntuali elementi, non trovava supporti ulteriori e più incisivi nei motivi di appello, avuto riguardo alle emergenze processuali, che venivano



- richiamate, e agli ampi chiarimenti offerti dalla motivazione della prima sentenza, che non si era limitata a estrapolare dalle emergenze in atti solo gli atti a sostegno della ipotesi accusatoria;

- il riferimento specifico fatto dall'appellante all'ora del fatto, appuntando su tale elemento la diversa ricostruzione offerta, si era risolto nella contrapposizione di una mera tesi difensiva, non probatoriamente sostenuta, e non correlata alla motivazione della sentenza di primo grado;

- se la prova della commissione dell'omicidio da parte dell'appellante non poteva trarsi dalla sua ammissione di responsabilità quanto alla distruzione e all'occultamento del cadavere, tuttavia era stato omesso da parte della difesa il confronto con le risultanze probatorie che collocavano il medesimo in termini di certezza sulla scena del delitto e in una posizione del tutto incompatibile con quella da esso descritta, come chiarito dagli accertamenti tecnici del RIS di Parma, non contestati. Era anche mancata la prospettazione da parte della difesa di elementi di contrasto all'apparato argomentativo della sentenza, quanto alla inattendibilità complessiva e assoluta delle dichiarazioni dello stesso appellante circa il comportamento tenuto nella immediatezza e dopo il fatto e circa la descritta dinamica, e quanto ai tentativi di depistaggio delle indagini da lui posti in essere;

- neppure potevano considerarsi futili gli episodi specifici risalenti ad alcuni anni prima dei fatti, richiamati perché ritenuti espressivi della incapacità dell'appellante di tenere a freno i suoi impulsi e della sua inusitata aggressività, senza che fosse significativa la mancanza a carico del medesimo di precedenti penali per reati contro la persona;

- erano del tutto fondate e sorrette da ferreo impianto probatorio le conclusioni cui erano pervenuti i primi Giudici in ordine all'alterato stato psico-fisico dell'appellante al momento del fatto in dipendenza dell'uso di cocaina e di alcool, alla inattendibilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, alle risultanze degli accertamenti tecnici sui reperti A) e 7), riguardo alle quali le deduzioni svolte erano generiche e astratte dalle puntuali considerazioni espresse in sentenza;

- le osservazioni tecniche svolte dalla Corte d'assise in condivisione con i rilievi dei consulenti del Pubblico Ministero resistevano alle deduzioni e osservazioni difensive, che richiamavano gli apporti dei consulenti della difesa, con i quali vi era stato pieno contraddittorio, senza che il rigore tecnico scientifico che aveva sorretto le valutazioni conclusive della diagnosi di elevata probabilità dei consulenti fosse stato superato dalle considerazioni del consulente tecnico di parte, prof. Torre, che aveva prescisso, per sua stessa ammissione,

- dagli aspetti concreti della vicenda processuale e non aveva considerato specifiche emergenze oggetto di valutazione nella sentenza impugnata;

- in presenza di accertamenti tecnici espletati in massima parte in contraddittorio ex art. 360 cod. proc. pen. e a fronte delle precisazioni fatte in dibattimento dai consulenti di parte, pubblica e privata, il primo Giudice non era obbligato a disporre perizie, avendo anche adeguatamente motivato in ordine all'*iter* formativo del suo convincimento in ordine alle questioni tecniche rilevanti ai fini del giudizio, e analoghi ragioni sostenevano la non ravvisata necessità di procedere a integrazione istruttoria nel giudizio di appello;

- la ricostruzione operata dalla Corte d'assise in punto dolo non presupponeva la pregressa sussistenza di attriti tra le parti, avendo invece l'appellante agito con dolo d'impeto in un crescendo di aggressività, che aveva trovato buon terreno nella sua personalità e nell'abuso di sostanze stupefacenti la sera dei fatti, e le censure mosse dalla difesa non erano idonee a neutralizzare le circostanze di fatto correttamente ritenute espressive del dolo omicida;

- l'appello andava rigettato anche quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., ai motivi inerenti al capo E), alla contestata continuazione interna tra gli episodi di cessione di cocaina contestati, al diniego delle attenuanti generiche e alla richiesta riduzione della pena.

5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, Rossi Simone, che ne chiede l'annullamento sulla base di sette motivi, alla cui illustrazione premette la contestazione circa l'intervenuta acritica conferma da parte del Giudice d'appello della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto esso ricorrente colpevole di omicidio secondo una ricostruzione del quadro indiziario, fondato sulle testimonianze generiche degli abitanti del paese, senza considerare l'ipotesi alternativa del suicidio della vittima, e senza procedere agli accertamenti peritali richiesti, dando rilievo alle caratteristiche del suo contributo dichiarativo e utilizzando elementi di prova acquisiti in violazione delle regole di valutazione probatoria.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riguardo all'ordinanza del 18 giugno 2010 della Corte d'assise di Sondrio, violazione degli artt. 125, 190, 495 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost.

Secondo il ricorrente, con detta ordinanza, ammissiva delle informative di Polizia Giudiziaria e degli allegati brogliacci e trascrizioni di conversazioni intercettate, la Corte di primo grado ha proceduto, con l'opposizione della difesa, ad acquisire le prove documentali del Pubblico Ministero, che sono state ritenute

irripetibili, mentre dovevano essere considerate ripetibili e acquisibili con il consenso delle parti.

La Corte d'assise d'appello, che ha ritenuto infondata la deduzione difensiva, ha fatto applicazione non corretta dei principi fissati dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza del 17 ottobre 2006, alla cui stregua è ripetibile la relazione di servizio che contiene la indicazione di attività investigative che possono essere descritte in dibattimento senza la perdita di informazioni probatorie, e dalla giurisprudenza successiva, che ha evidenziato la necessità di non considerare irripetibile il maggior numero di atti di indagine per garantire il contraddittorio nella formazione della prova sancito dall'art. 111 cost., statuendo che la concorde volontà delle parti, al fine dell'acquisizione degli atti, deve essere espressa in modo positivo e non equivoco.

La Corte, in particolare, non considerando che alle intercettazioni allegate alle relazioni era stato dato peso ai fini della condanna e che le doglianze erano molto chiare, ha omesso di censurare l'ingresso della produzione documentale del Pubblico Ministero, considerando generici i motivi e neppure rilevando che l'ordinanza cautelare, integralmente richiamata, aveva fornito notizie circa le sue pregresse vicende cautelari canalizzando le informazioni dei giudici, togati e popolari, chiamati a decidere.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme processuali previste a pena di invalidità in relazione alle regole dell'esame testimoniale, e in particolare degli artt. 499, comma 3, e 191 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, la Corte, nel rispondere alla censura relativa alle modalità di conduzione dell'esame testimoniale per essere suggestive le domande poste ai testi, ha mutato il tema oggetto del controllo riferendosi alle frasi estrapolate dalle trascrizioni dei verbali riportate dalla difesa, e ritenute non significative del tenore delle dichiarazioni rese e delle modalità di conduzione dell'esame da parte del Pubblico Ministero, poiché non erano stati riportati casualmente brandelli di conversazioni ma vari passaggi, riprodotti in nota del ricorso, dimostrativi della sottoposizione ai testi di domande "tutte in modo suggestivo", volte a esercitare un controllo nel senso di avere forzato i testi a concordare con il carattere dato dall'accusa alla testimonianza e a usare un tipo di linguaggio che da soli non avrebbero mai usato.

Tali modalità suggestive, che contrastano con il divieto posto dall'art. 499 cod. proc. pen., rendono le testimonianze non utilizzabili in base al principio generale di cui all'art. 191 cod. proc. pen.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 195 e 526 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illegittima acquisizione e indebita

valutazione delle prove, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, che richiama il contenuto dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., le intervenute modifiche normative e le pronunce della Corte costituzionale n. 24 del 1992 e n. 305 del 2008, detta norma esclude che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni, operando nell'ipotesi in cui le dichiarazioni siano percepite dal teste al di fuori di uno specifico contesto di acquisizione delle dichiarazioni.

Il vizio dedotto attiene alle dichiarazioni, riportate in ricorso, del maresciallo Sottile, che ha riferito il contenuto dei dialoghi dei parenti della vittima, ha interpretato i loro stati d'animo, e ha dichiarato di avere sentito Chiara Branchini e Loredana Boiani, nonché alle dichiarazioni del teste comandante Intravaia e dei testi marescialli Armanini e Grega, riportate in note del ricorso, che a loro volta avevano dichiarato di avere sentito l'imputato e testi a sommarie informazioni, riferendo quanto detto unitamente a proprie considerazioni personali.

La Corte con la risposta data alle censure difensive non ha considerato che la previsione dell'art. 195 cod. proc. pen. è volta a evitare la contaminazione del racconto storico con valutazioni del teste idonee a influenzare chi è chiamato a giudicare.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 191, 500, 503, 526 e 586 cod. proc. pen. con riguardo al procedimento probatorio e alla inserzione nel fascicolo del dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, il diritto alla pienezza del contraddittorio comporta la necessità di acquisire il consenso di tutte le parti per autorizzare l'ingresso della prova, formatasi all'esterno del dibattimento, nel processo, che è il luogo in cui vi è il confronto dialogico tra le parti.

La Corte d'assise d'appello, che ha avallato acriticamente le opzioni del Giudice di primo grado, ha affermato che detto Giudice ha fondato la sua decisione solo sulle risultanze delle prove acquisite e degli atti legittimamente utilizzabili, adottando una clausola di stile per sottrarsi al confronto con il vizio genetico costituito dalla mancata prestazione da parte della difesa del consenso indispensabile per l'acquisizione degli atti, poiché gli atti sono stati effettivamente richiamati in motivazione, e quindi utilizzati in funzione di prova del fatto, e non soltanto per vagliare l'attendibilità dei testimoni.

A tali rilievi, supportati dai richiami, operati nel testo e nelle note del ricorso, alla sentenza di primo grado evidenziante l'utilizzazione di atti acquisiti in violazione di specifici divieti, consegue la nullità del provvedimento decisorio.



5.5. Con il quinto motivo sono denunciati *errores in procedendo* in tema di prova, ai sensi degli artt. 603, commi 1, 2 e 3, 546, 533, comma 1, cod. proc. pen., e illogicità della motivazione, in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, la motivazione del rigetto delle istanze difensive volte a ottenere la rinnovazione della istruttoria dibattimentale non è corretta, perché non considera che il quadro probatorio è composto totalmente dai soli elementi di accusa, mentre le prove indicate dalla difesa sono state o non ammesse o non valutate correttamente, oltre a essere non coerente con l'evoluzione dottrina e giurisprudenziale, che accentua il controllo effettivo del giudice di appello in un'ottica che non vede più l'art. 603 cod. proc. pen. come norma eccezionale.

La richiesta di perizia atteneva, in particolare, all'esame del reperto numero 7), costituito da un frammento di osso parietale, e all'analisi dei bossoli, in mancanza di certezza su questioni di natura scientifica, con riguardo alla incamiciatura di rame e zinco del proiettile che avrebbe colpito l'indicato frammento, alla dotazione della stessa da parte dei proiettili delle cartucce di marca CBC, di cui erano stati sequestrati due bossoli, all'assenza, nelle particelle di rame e zinco trovate dai consulenti del Pubblico Ministero, delle caratteristiche dei microframmenti provocati da un proiettile all'impatto.

La richiesta riguardava inoltre la denunciata impossibilità per i consulenti della difesa di analizzare tutto il materiale cimiteriale rinvenuto, avendo i consulenti del Pubblico Ministero unilateralmente ritenuto che dei cinquecento frammenti ossei l'unico reperto indispensabile era il numero 7), da solo analizzato.

Il ragionamento probatorio adottato è stato, quindi, sorretto dal modello inferenziale-induttivo, mentre era necessario conseguire un risultato probatorio caratterizzato da elevata credibilità razionale attraverso la strada dell'accertamento scientifico, disponendo, applicati i parametri di cui all'art. 190 cod. proc. pen. e verificata l'esigenza di accertamenti specialistici, perizia su richiesta di parte ovvero d'ufficio.

Né è stata accolta, trascurandosi il regime di acquisizione e valutazione della controprova, l'escussione dei testi Rossi, Civetta e Boiani, in grado di riportare circostanze sopravvenute dopo il processo di primo grado.

5.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione degli artt. 575 e 61 n. 5 cod. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, vi è contraddizione tra l'affermata sua responsabilità per il delitto di omicidio con dolo d'impeto e la contestazione e il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., perché, se l'omicidio è stato

commesso per eccesso di ira improvvisa nei confronti della vittima, e quindi senza premeditazione, non poteva affermarsi che egli avesse previamente meditato sul luogo di commissione del fatto, e quindi applicarsi l'aggravante su base meramente oggettiva, non causalmente connessa alla condotta contestata e dichiarata commessa nel giudizio di merito.

La Corte d'appello, nel valorizzare la circostanza che il fatto è stato commesso di notte, non ha proceduto, in coerenza con i principi di legittimità, a una complessiva valutazione per stabilire se si sia verificata una effettiva diminuzione della capacità di difesa pubblica e privata e vi sia stata la rappresentazione da parte di esso ricorrente del compimento del delitto nella detta circostanza.

5.7. Con il settimo motivo, indicato come sesto, il ricorrente denuncia erronea applicazione, quanto ai reati minori, degli artt. 411 e 412 cod. pen. e degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, i Giudici del merito che, sulla base della sua confessione, hanno ritenuto la sua responsabilità per occultamento e distruzione del cadavere, sono incorsi in errore di diritto, avendo dato per scontato il concorso formale tra le due fattispecie, invece inesistente.

La valutazione della doglianza non è preclusa dalla sua omessa specifica deduzione in appello, essendo questa Corte tenuta a verificare la corretta applicazione della legge penale, in relazione alla sua funzione nomofilattica, ed essendo stato già affermato che è possibile proporre per la prima volta in questa sede motivi che attengono alla qualificazione giuridica del fatto, quando il ricorrente abbia interesse concreto, purché non sia controversa o controvertibile la ricostruzione del fatto compiuta in sede di merito.

I due reati della distruzione e dell'occultamento di cadavere ex artt. 411 e 412 cod. pen. si differenziano tra loro, in quanto il primo è un reato istantaneo a effetti permanenti, la cui condotta consiste nel distruggere il cadavere in modo che l'occultamento risulti certo e definitivo, mentre nel secondo l'occultamento è considerato come un accadimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento.

Essi, differenti nella forma e nella struttura, hanno identità di oggetto giuridico e materiale in rapporto di continenza. Se quindi il soggetto agente, perdurando l'occultamento, sopprime il cadavere, è configurabile un solo reato progressivo, che esaurisce il disvalore del fatto e impedisce il concorso tra i reati.

6. Nell'interesse del ricorrente sono pervenuti motivi nuovi, depositati nella cancelleria di questa sezione il 30 aprile 2013.

6.1. Il primo motivo attiene alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, osservandosi che questa Corte, con recente decisione n. 34956 del 2012, ha affermato che l'art. 603 cod. proc. pen. deve essere interpretato alla luce dell'art. 111 Cost. e che "il giudice deve ammettere la prova richiesta quando idonea ad apportare un contributo considerevole e utile al processo risolvendo i dubbi o prospettando soluzioni differenti", e sottolineandosi che la decisione, per effetto della riforma dell'indicato art. 111 Cost., deve conseguire alla valutazione degli elementi alla cui formazione vi sia stata effettiva partecipazione di tutte le parti processali.

Nella specie, invece, la decisione di ritenere indispensabile un solo reperto è stata assunta dai soli consulenti del Pubblico Ministero, la cui ricostruzione scientifica è stata contestata dalla difesa segnalando le rilevate discrasie ignorate dalla Corte di primo grado, e poste a base della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

6.2. Il secondo motivo riguarda la circostanza aggravante della minorata difesa, la esclusione della cui natura oggettiva e applicazione automatica è stata confermata da recente decisione n. 46058 del 2012, mentre la sua configurazione e acritica applicazione operata nel giudizio di merito evidenziano ulteriormente la illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto commesso il fatto sotto la spinta del dolo d'impeto.

7. All'esito della requisitoria del Procuratore Generale e della esposizione da parte dei difensori delle parti civili e del ricorrente delle loro conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, all'udienza odierna, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È destituito di fondamento il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione che, a fronte della sua deduzione, relativa alla contestata disposta ammissione, con ordinanza del 18 giugno 2010 della Corte d'assise di primo grado, delle prove documentali del Pubblico Ministero, ritenute erroneamente irripetibili, non ha ravvisato la rappresentata alterazione del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa, conseguite all'acquisizione di atti ripetibili senza il consenso della difesa, e ha omesso di compiere un controllo effettivo sulla rituale acquisizione dei *materialia iudicii*, qualificando generico e vago il motivo, corredato, invece, dalla indicazione degli atti predibattimentali oggetto della formulata opposizione.

1.1. La censura riguarda specificamente, nella sua formale deduzione, le informative di Polizia Giudiziaria, identificate nella relazione di servizio n. 287/2-33, richiamata nell'elenco prodotto dal Pubblico Ministero e contenuta all'interno del faldone n. 9), con allegati in copia anche brogliacci e trascrizioni di conversazioni intercettate, assumendosi che, contrariamente alla preannunciata esclusa utilizzazione della relazione e dei suoi allegati, fatta dal primo Giudice, il materiale intercettato è stato "quasi-valutato" per supportare la motivazione circa la colpevolezza dell'imputato, senza che del peso dello stesso ai fini della condanna il Giudice di secondo grado, non considerando le indicazioni contenute nel motivo di gravame, si sia fatto carico.

1.2. La sentenza impugnata, rispondendo alle deduzioni già sviluppate dalla difesa con il primo motivo di appello, ha richiamato le due distinte ordinanze emesse dalla Corte d'assise di Sondrio il 18 giugno 2010, relative l'una alle questioni preliminari sollevate dalla difesa in merito alla formazione del fascicolo dibattimentale, definite con la disposta estromissione degli atti indicati nell'elenco depositato dalla stessa difesa, e l'altra alla richiesta di ammissione delle prove, limitata quanto alla produzione di documenti operata dal Pubblico Ministero, non comprensiva dei documenti già espunti, ai documenti irripetibili, relativi a "rappresentazioni e descrizioni di fatti, luoghi e cose", con esclusione delle valutazioni eventualmente in essi contenute.

La Corte del gravame, dopo tali premesse in fatto, ha osservato, correlandosi alla condivisa interpretazione del dato normativo alla luce del principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 2349069), che le relazioni di servizio della polizia giudiziaria, dovendo la irripetibilità dell'atto, che ne consente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento pur in assenza di consenso delle parti, collegarsi al suo contenuto, hanno valenza di atti irripetibili quanto alla descrizione dell'attività svolta, che, ulteriore rispetto a quella investigativa, non può essere descritta in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di informazioni probatorie in termini di genuinità e completezza.

1.3. Gli svolti rilievi, che la Corte ha congruamente evidenziato non essere stati oggetto di specifica e argomentata censura da parte del ricorrente, che neppure aveva indicato i punti della sentenza in cui vi era stato utilizzo a fini probatori di elementi desunti da atti non legittimamente acquisiti, sono coerenti in diritto con il principio fissato nella richiamata decisione delle sezioni unite di questa Corte e con il condiviso orientamento di legittimità alla cui stregua, ai fini dell'applicazione dell'art. 431, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (ai sensi del quale, in deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo

penale, è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria), il concetto di irripetibilità deve ritenersi coincidente con quello di impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone (tra le altre, Sez. 1, n. 37286 del 23/10/2002, dep. 07/11/2002, Marucci, Rv. 222537; Sez. 1, n. 33032 del 30/05/2003, dep. 05/08/2003, Salerno, Rv. 225150; Sez. 1, n. 30122 del 13/06/2003, dep. 17/07/2003, Ventaloro, Rv. 225493; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 11/04/ 2008, Sitzia e altri, Rv. 239638, in motivazione; Sez. 1, n. 9416 del 07/01/2010, dep. 09/03/2010, Congia e altri, Rv. 246774, in motivazione).

Alla legittimità dell'acquisizione delle intercettazioni, preclusiva della integrazione della dedotta nullità, si accompagna, in ogni caso, la considerazione della omessa specificazione, con riferimento al contenuto della informativa e dei suoi allegati afferenti all'attività intercettativa, cui è riferito il motivo del ricorso, dei punti non irripetibili utilizzati a fini probatori, non acquisendo specificità la censura con il richiamo, pure generico, alla operata indicazione degli "atti predibattimentali", oggetto di esplicita opposizione, né con il rinnovato richiamo alla ordinanza del Tribunale del riesame, richiamata dalla prima sentenza nella sola parte riassuntiva dell'*iter* processuale senza alcuna sua effettiva utilizzazione, come rilevato nella sentenza impugnata e riconosciuto dallo stesso ricorrente, che ha fatto ulteriore generico e critico riferimento alla possibilistica influenza derivata da essa ai giudicanti.

1.4. Né, peraltro, anche in rapporto alla deduzione difensiva della quasi-valutazione di quelle intercettazioni allegate alla relazione di servizio da parte del primo Giudice, che le ha considerate non rilevanti ai fini di prova, il ricorrente ha indicato quale pregiudizio sia derivato alla sua specifica posizione da atti che non sono stati utilizzati, sì da avere ripercussioni sulla ricostruzione del fatto.

2. Il secondo motivo attiene alle contestate modalità di conduzione dell'esame testimoniale, denunciate in relazione alla inosservanza della disposizione normativa di cui all'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., secondo la quale "nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte", cui consegue la inutilizzabilità della prova acquisita ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen.

La censura, che reitera la doglianza già sottoposta alla Corte di secondo grado con il secondo motivo di appello, è inammissibile.

2.1. La inammissibilità consegue, innanzitutto, alla manifesta infondatezza della prospettazione, che la stessa difesa ha riconosciuto essere non sorretta dalla previsione di alcuna sanzione speciale, in quanto contrastante con il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata e condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di assunzione e utilizzazione delle prove, la violazione delle regole per l'esame fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 cod. proc. pen. non dà luogo alla sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., poiché non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte, né dà luogo a nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.1, n. 3996 del 14/07/2005, dep. 03/11/2005, Grancini ed altri Rv. 232941; Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008, dep. 19/09/2008, Ouertatani, Rv. 241090, con espresso riferimento nella massima alla violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, riferito in motivazione a quelle formulate dal pubblico ministero; Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, dep. 05/08/2008, Sapone e altri, Rv. 241227; Sez. 5, n. 38271 del 17/07/2008, dep. 07/10/2008, Cutone e altro, Rv. 242025).

2.2. La inammissibilità è, inoltre, dipendente dalla genericità della deduzione del ricorrente, che, reiterando il richiamo a frasi estratte dalle trascrizioni dei verbali dibattimentali di primo grado, già apprezzate nella sentenza impugnata come in alcun modo dimostrative sia del tenore complessivo delle dichiarazioni testimoniali, sia delle modalità con le quali il Pubblico Ministero ha concretamente condotto gli esami, con riferimenti specifici ad esempi rappresentati, denuncia, in via di contrapposizione argomentativa invasiva di valutazioni di merito, il carattere suggestivo della proposizione di tutte le domande, senza in tal modo correlarsi con le ragioni della decisione.

3. È priva di alcuna fondatezza, ed è ai limiti dell'ammissibilità, la censura, svolta con il terzo motivo, riferita alla dedotta violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., incorsa per la illegittima acquisizione della prova testimoniale resa dagli operatori di polizia (Sottile, Intravaia, Armanini e Grega) e alla indebita valutazione fattane.

3.1. A norma dell'articolo indicato, come modificato dalla legge n. 63 del 2001, "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli

articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo".

Con sentenza n. 305 del 2008 (massima n. 32769) la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima detta norma, ove interpretata nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate, poiché, si è osservato, è irragionevole e, nel contempo, lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la testimonianza *de relato* possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. In tal caso, infatti, si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo - ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.

Tale intervento costituzionale, per espresso riferimento operato in parte motiva, attiene alla interpretazione data al tema della inutilizzabilità delle testimonianze relative alle dichiarazioni acquisite da agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza di rinvio del 14 febbraio 2002 di questa Corte, e alla vincolatività ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. del principio di diritto in essa affermato, superato dalla interpretazione difforme della medesima disposizione adottata dalle sezioni unite, successivamente alla sentenza di cassazione con rinvio e in altro processo, non oggetto di scrutinio costituzionale.

3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, rappresentato, secondo il principio di diritto affermato dalla indicata decisione delle sezioni unite (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, dep. 24/09/2003, Torcasio e altri, Rv. 225469), che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime (tra le altre, Sez. 1, n. 46606 del 06/12/2007, dep. 13/12/2007, P.G. in proc. Zorzi e altri, Rv. 238710; Sez. 6, n. 13465 del 17/03/2010, dep. 09/04/2010, Giugno, Rv. 246738, che ha



ritenuto superato il diverso orientamento alla luce della indicata pronuncia Corte cost. n. 305 del 2008), e si è puntualizzato che gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 225469; Sez. 1, n. 5965 del 11/12/2008, dep. 11/02/2009, Manco, Rv. 243347; Sez. 1, n. 41090 del 04/07/2012, dep. 22/10/2012, Morfei e altro, Rv. 253374), con esclusione anche dell'obbligo di documentazione mediante processo verbale (Sez. 5, n. 10946 del 08/02/2005, dep. 21/03/2005, Pagliuca e altro, Rv. 231224).

3.3. La sentenza impugnata, in coerenza con l'assetto normativo e non in contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte, ha proceduto alla disamina degli esami testimoniali oggetto di censura e, con argomentazioni di merito congrue ai dati processuali utilizzati e specificamente ripercorsi, ha logicamente rimarcato, rispondendo ad analoghe osservazioni e deduzioni, oggetto del quinto motivo di appello, che il mar. Sottile, escusso come teste circa lo sviluppo e l'esito della svolta attività di indagine, ha dato conto delle tappe che l'hanno contrassegnata riferendosi, al fine di darne un nesso logico e cronologico, alle informazioni acquisite e agli stati d'animo dei familiari della vittima come percepiti, senza che il contenuto delle dichiarazioni accennato dal teste sia stato utilizzato a fini probatori, essendosi, al contrario, attribuita rilevanza probatoria ai fini della decisione alle dichiarazioni dei testi discussi in dibattimento; ha ragionevolmente evidenziato, con pertinenti richiami alle trascrizioni dei verbali dibattimentali, che il mar. Intravaia non aveva riportato le dichiarazioni rese dal teste Raschetti, il mar. Armanini aveva riferito in ordine agli esiti negativi della indagine successiva alle indicazioni date dallo stesso imputato, e il mar. Grega aveva citato, nel riferire in ordine all'iter investigativo anche indotto da fonti dichiarative, dette fonti per rappresentare le ragioni delle stesse scelte investigative.

Né la Corte ha prescisso dal rilevare che l'imputato, che neppure ha indicato i punti della sentenza nei quali vi era stata l'utilizzazione probatoria delle informazioni acquisite dal teste Sottile, ha ammesso il suo allontanamento con la vittima, rendendo irrilevante la mancata indicazione da parte del teste Grega della fonte della stessa informazione, e che la certezza della conoscenza da parte dei soggetti intercettati della presenza di microspie, riferita dal detto teste indicando le circostanze oggettive in cui essa è stata conseguita, è stata

argomentata dal Giudice di primo grado traendo le sue valutazioni dal contenuto delle intercettazioni, dal tono di voce, dal tenore dei messaggi e dalle dichiarazioni dell'imputato.

3.4. Si tratta di valutazioni esenti da vizi giuridici e logici e plausibilmente rappresentative delle ragioni che le sorreggono.

Gli argomenti svolti dal ricorrente, ripercorrendo il contenuto delle deduzioni svolte con l'atto di appello e ricorrendo alla scelta metodologica di integrare i riferimenti fatti nella sentenza di primo grado alla esposizione riassuntiva da parte del teste Sottile delle tappe dell'attività di indagine con il contenuto di stralci delle dichiarazioni rese, non pertinenti alla informazione riassuntiva indicata, e di opporre una generica diversa lettura delle dichiarazioni rese dagli altri testi, senza specifica correlazione alle risposte già ricevute, si pongono come censure sulla interpretazione delle stesse e come prospettazioni di dissenso, invasive del merito delle valutazioni svolte e per nulla indicative della utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni censurate e della loro incidenza sulle sviluppate ragioni dell'affermazione della responsabilità penale e della sua conferma.

4. Le censure di cui al quarto motivo sono riferite alla contestata inserzione nel fascicolo del dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini in assenza del consenso delle parti in violazione della previsione normativa dell'art. 500 cod. proc. pen.

Esse sono articolate sotto il duplice profilo della utilizzabilità per la decisione delle prove assunte in dibattimento e della necessità del consenso della difesa per l'acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, da un lato, e dell'avvenuta effettiva utilizzazione, in mancanza di tale espresso consenso, degli atti richiamati in motivazione in funzione di prova, e non solo ai fini di contestazione per il vaglio dell'attendibilità dei testi.

4.1. Le osservazioni svolte sono dedotte come violazione di legge con riferimento all'art. 500 cod. proc. pen. e all'art. 503 cod. proc. pen. per trarre dalla contestata legittimità dell'acquisizione la conclusione, peraltro non configurabile in difetto di sua previsione, della nullità del provvedimento decisorio come conseguenza, invece unica processualmente rilevante, della inutilizzabilità, ai fini decisorii, delle dichiarazioni in precedenza rese.

Si tratta, invece, sostanzialmente di doglianze afferenti al contestato uso delle acquisizioni, ritenuto improprio e distorto perché effettuato al di fuori di profili di contestazione, e avendo come termine di confronto la sentenza di primo grado, attestato dai richiami a essa operati, considerata acriticamente avallata dalla Corte d'assise d'appello, che non avrebbe rilevato la opposizione difensiva

alle acquisizioni dei verbali di tutte le dichiarazioni predibattimentali né la loro utilizzazione in funzione di prova.

In tal modo, il ricorrente ha omesso di conferire al motivo proposto la necessaria specificità, tradotta in termini di critica puntuale e specifica avverso la sentenza oggetto di ricorso, trascurando che la Corte del gravame ha, con riferimento a ciascuna delle obiezioni mosse, fornito argomentate e documentate risposte, e rilevato, con apprezzamenti in fatto congrui e non apparenti, che le acquisizioni e produzioni non hanno trovato opposizioni verbalizzate della difesa e che da parte della stessa non sono state offerte indicazioni specifiche in ordine alle ipotizzate plurime violazioni dell'art. 500 cod. pen., anche sottolineando che l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini, più volte chiesta o valorizzata dalla stessa difesa, alla pari dei verbali di interrogatorio, non ha portato a una loro utilizzazione ai fini nella decisione, fondata esclusivamente sulle risultanze degli esami dibattimentali e su altri atti acquisiti legittimamente nel fascicolo processuale del dibattimento a fini probatori.

4.2. Il motivo è pertanto privo di fondatezza.

5. Le censure svolte con il quinto motivo del ricorso, richiamate con il primo motivo nuovo, attengono alle richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale volte all'ammissione di perizia al fine di conseguire risultati certi su questioni di natura scientifica, dibattute nel processo, e l'escussione dei testi Rossi, Civetta e Boiani a controprova, denunciandosi la sentenza impugnata per violazione di legge processuale, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. e agli artt. 546 e 533, comma 1, cod. proc. pen.

5.1. Questa Corte ha più volte affermato che, con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione quale *error in procedendo*, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo il disposto dall'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen. con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, mentre negli altri casi previsti (art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) la decisione istruttoria del giudice di appello, in quanto la rinnovazione del dibattimento è rimessa al di lui potere discrezionale, è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo della decisione impugnata e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia

di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (tra le altre, Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, dep. 05/12/2005, Picone, Rv. 232772; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235654; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239341; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, dep. 04/09/2008, P.G. e De Carlo e altri, Rv. 240995; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, dep. 31/07/2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526).

Si è anche rilevato che la verifica del vizio di motivazione con riguardo alla omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale, nei casi previsti dall'art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen., deve, in ogni caso procedere, tenendo conto del consolidato principio di diritto, secondo cui, nel giudizio di appello, tale rinnovazione, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che a essa può farsi ricorso alla condizione che il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti con le acquisizioni processuali. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere anche implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia in positivo la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite al fine dell'affermazione o della negazione di responsabilità dell'imputato (tra le altre, Sez. 1, n. 8860 del 26/06/2000, dep. 08/08/2000, Sangiorgi, Rv. 216907; Sez. 1, n. 19022 del 10/10/2002, dep. 22/04/2003, Di Gioia, Rv. 223985; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Messina e altro, Rv. 245009; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, dep. 25/06/2010, D. S. B., Rv. 247872).

5.1.1. Il sindacato che questa Corte può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può, in ogni caso, essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (tra le altre, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 23/02/1996, P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 203764; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, dep. 12/10/2007, Giovannetti, Rv. 237689), incensurabile se congruamente e logicamente motivato (tra le altre, Sez. 4, n. 4981 del 95/12/2003, dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti e altri, Rv. 229666).

5.1.2. Né, si è anche osservato, l'accertamento peritale può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché il diritto alla controprova, riconosciuto all'imputato dall'art. 495, comma



2, cod. pen., espressamente richiamato dal predetto art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che sancisce il diritto del medesimo all'ammissione delle prove dedotte a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico, non può avere a oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile né a carico né a discarico dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, dep. 13/09/1994, Jahruni, Rv. 199279; Sez. 1, n. 11539 del 23/10/1997, dep. 15/12/1997, Geremia, Rv. 209137; Sez. 4, n. 9279 del 12/12/2002, dep. 28/02/2003, Bovicelli, Rv. 225345; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, dep. 05/04/2007, Pastorelli, Rv. 236191, e anche C.E.D.U. 13/10/2005, Bracci c. Italia, che ha affermato che il rifiuto di ordinare la produzione di una prova a discarico non viola l'art. 6 C.E.D.U. se la corte d'appello ritenga quell'atto istruttorio privo di interesse per il procedimento, fornendo sul punto argomenti puntuali e logici).

5.1.3. Questa Corte ha anche affermato che un elemento probatorio può essere definito prova decisiva, tale da far ritenere violato il diritto alla controprova di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., allorché la sua mancanza abbia inciso a tal punto da portare ad affermazioni apodittiche o congetturali da parte del decidente, ovvero tali da potersi concretamente affermare che la prova, richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della sentenza, risulti tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 560 del 22/11/1994, dep. 20/01/1995, Butera, Rv. 200028; Sez. 1, n. 7747 del 23/05/1996, dep. 07/08/1996, Ballarin, Rv. 205528), e ha evidenziato che il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, che l'indicato art. 495, comma 2, cod. proc. pen. riconosce all'imputato, incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189, 190 cod. proc. pen. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere-dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorché definita "decisiva" dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, dep. 26/01/2005, Papalia e altri, Rv. 230717), e, ancorché non sottoposto al limite temporale stabilito per le prove c.d. dirette dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., deve essere esercitato non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento e deve porsi in specifica correlazione critico-funzionale con la prova dedotta dalla controparte (Sez. 6, n. 18755 del 16/04/2008, dep. 08/05/2008, Bacarelli, Rv. 239979).

5.2. Poste tali premesse di ordine metodologico, si osserva che la Corte d'assise d'appello, esattamente interpretando e correttamente applicando il dato normativo in coerenza con i principi di diritto affermati da questa Corte, ha giustificato il diniego della richiesta logicamente coordinandosi con le emergenze acquisite e rilevando, conformandosi ai parametri della valutazione - demandata per legge - in ordine alla sussistenza di elementi sufficienti per decidere, il carattere superfluo e/o irrilevante, rispetto alla complessa ed esaustiva attività istruttoria svolta, delle richieste avanzate, la sufficiente consistenza del materiale disponibile e la concludente idoneità dello stesso allo svolgimento delle occorrenti valutazioni critiche.

5.2.1. La sentenza impugnata ha, infatti, chiaramente e adeguatamente spiegato la non necessità di una integrazione istruttoria di carattere peritale in sede di appello e dell'acquisizione delle relazioni ulteriori dei consulenti nominati dalla difesa dopo la sentenza di primo grado, condividendo l'iter formativo del proprio convincimento espresso dal primo Giudice con riguardo alle questioni tecniche, avuto riguardo agli esiti degli accertamenti tecnici espletati secondo la procedura di cui all'art. 360 cod. proc. pen., al pieno contraddittorio assicurato alle parti e ai loro consulenti nell'operare precisazioni ed esprimere le conclusioni, e al rigoroso vaglio critico cui le stesse sono state sottoposte.

La Corte del gravame, soffermandosi sugli indicati accertamenti tecnici relativi ai reperti A) e 7), oggetto di ampio dibattito in primo grado e di puntuale e diffusa motivazione nella sentenza appellata, ha anche evidenziato la riproposizione da parte della difesa appellante degli stessi temi e questioni, astraendo dalla motivazione resa al riguardo, e senza portare elementi a sostegno delle circostanze ipotizzate, come il mancato rivestimento del proiettile che aveva colpito alla testa la vittima, e correlare i supposti errori a punti della sentenza.

Né la Corte ha prescisso dal ripercorrere, confrontandosi con le doglianze difensive, le concordanti ampie argomentazioni della sentenza di primo grado, che ha sintetizzato e che hanno fondato la condivisione critica delle conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero, anche nella parte relativa all'esame dei reperti e al loro raffronto con quelli (cinquecento) estratti dall'area di cava (indicati dal ricorrente, nel primo motivo nuovo, come oggetto della unilaterale decisione dei consulenti) rispetto a quelli della difesa, e dal puntualizzare che non vi è stata da parte dei primi consulenti alcuna manifestazione di certezza circa la provenienza delle particelle di zinco/rame da residui di sparo e il tramite encefalico, essendosi i medesimi espressi in termini di suggestione ovvero di elevata probabilità.

La stessa Corte ha logicamente rimarcato la corretta metodologia del primo Giudice che, previa la positiva valutazione del ragionamento inferenziale svolto dai consulenti del Pubblico Ministero movendo da dati fattuali certi e impiegando specifiche cognizioni tecniche, ha considerato le risultanze degli accertamenti tecnici non quali prove ma come indizi, valutati unitamente agli altri elementi indiziari secondo le regole di giudizio poste dall'art. 192 cod. proc. pen.

5.2.2. Anche in ordine alla richiesta di rinnovata escussione dei testi Rossi, Boiani e Civetta, la sentenza impugnata, con rilievi coerenti, ha chiaramente argomentato in ordine alla sua superfluità, essendo stati gli stessi sentiti in sede dibattimentale e sottoposti a serrato esame/controesame, e avendo costituito oggetto di esame dibattimentale anche le circostanze indicate come conosciute dal teste Rossi dopo la sentenza di primo grado, e anche in ordine alla non decisività di queste ultime derivanti da confidenze di asserita provenienza dal fratello dell'imputato già condannato.

5.3. La motivazione così articolata resiste alle censure svolte dal ricorrente formalmente sotto il profilo della violazione di legge, comunque inammissibile per il già indicato limite del sindacato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e sotto il profilo del vizio di motivazione, comunque limitato all'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato, ma sostanzialmente volte ad attingere, nel merito, la concreta rilevanza di alcuni elementi afferenti agli accertamenti svolti, in vista della diversa prospettazione valutativa e della alternativa ricostruzione e interpretazione dei fatti, senza correlarsi con la rilevata completezza del quadro probatorio e con il rilievo dell'adeguato vaglio critico delle questioni tecniche rilevanti, rientrante nell'attività giudiziaria, svolto dal Giudice di primo grado e condiviso in secondo grado.

Né il ricorrente, pretendendo la certezza dell'accertamento scientifico in opposizione al quadro indiziario invece valutato in sede di merito, si è logicamente correlato alla sentenza impugnata, che ha seguito, condividendo il ragionamento probatorio del primo Giudice, che aveva escluso valenza di prova alle risultanze degli accertamenti tecnici non esprimibili né espresse in termini di certezza, un percorso logico del tutto in linea con l'approccio metodologico proprio del processo indiziario.

Tale processo perviene, infatti, dall'elemento di prova al risultato di prova, in vista del conseguimento della certezza di natura processuale del medesimo, secondo un ragionamento probatorio di logica formale (tra le altre, Sez. U, n. 303286682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c., Musumeci e altri, Rv. 191230 Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, dep. 29/09/2005, Mannino, Rv. 231678Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, dep. 30/07/2010, Rossi, Rv. 248384),

articolato in specifici passaggi che, non limitati all'accertamento del maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi considerati isolatamente, devono estendersi al loro esame globale e unitario non pregiudicato dalla portata possibilistica e non univoca di ciascuno di essi, e attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, criteri di verosimiglianza, leggi scientifiche di valenza universale o statistica, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato/i fatti noti sono legati al fatto da provare da un alto grado di credibilità razionale, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico della valutazione degli indizi, normativamente fissato dall'art. 192 cod. proc. pen.

5.4. Presenta carattere di aspecificità la doglianza conclusiva del ricorrente riferita al diniego della escussione dei testi Rossi, Civetta e Boiani, indicati come dedotti per la conoscenza di circostanze sopravvenute dopo la sentenza di primo grado senza neppure indicare le circostanze decisive oggetto di esame da opporre alla decisione impugnata, e contestualmente come generico oggetto di controprova, rispetto alla quale si lamenta genericamente l'obliterazione del regime di acquisizione e valutazione.

5.5. Conseguie l'infondatezza dell'indicato motivo.

6. È infondato il sesto motivo, ripreso con il secondo motivo nuovo, che censura per violazione di legge la contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con riferimento al delitto di omicidio.

6.1. Secondo il ricorrente, la circostanza aggravante della minorata difesa soffre nella specie di un'applicazione meramente oggettiva perché non causalmente connessa alla condotta contestata e dichiarata commessa sotto la spinta del dolo d'impeto, e quindi in assenza di premeditazione escludente la previa meditazione circa il luogo di commissione del reato, e per avere la Corte d'appello omesso, limitandosi a richiamare la giurisprudenza che ritiene sussistente l'aggravante per il solo fatto che il reato venga commesso di notte, la complessiva valutazione, richiesta dalla giurisprudenza anche più recente, della effettiva realizzazione di una diminuita capacità di difesa sia pubblica sia privata, e la dimostrazione della sua volontà di rappresentarsi il compimento del delitto in tale circostanza.

6.2. Tali rilievi non sono corretti in diritto e si scontrano con una motivazione, che dei principi di diritto ha fatto corretta applicazione.

6.2.1. Questa Corte ha costantemente affermato che la circostanza aggravante comune di "avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa" ha carattere obiettivo ed è integrata per il solo fatto della ricorrenza di

condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente (tra le altre, Sez. 1, n. 10268 del 09/10/1996, dep. 30/11/1996, Bertotti, Rv. 206117; Sez. 2, n. 44624 del 08/07/2004, dep. 17/11/2004, Alcamo e altri, Rv. 230244; Sez. 5, n. 14995 del 23/02/2005, dep. 21/04/2005, P.G. in proc. Bordogna, Rv. 231359; Sez. 1, n. 1319 del 24/11/2010, dep. 19/01/2011, Pellegrino, Rv. 249420), poiché l'art. 61 n. 5 cod. pen. non richiede che la situazione di minorata difesa sia stata ad arte ricercata o indotta, ma solo che il colpevole tragga coscientemente e obbiettivamente vantaggio dalle circostanze favorevoli all'incontrastato sviluppo della propria condotta illecita (Sez. 1, n. 2960 del 10/02/1997, dep. 28/03/1997, P.G. in proc. Scorza, Rv. 207221).

Sotto concorrente profilo si è osservato che per la sussistenza della indicata circostanza aggravante non è necessario che le condizioni previste dall'art. 61, n. 5 cod. pen. impediscano o rendano impossibile la difesa, ma è sufficiente che essa sia semplicemente ostacolata o diminuita, producendo la correlativa agevolazione del colpevole nell'esecuzione del reato (Sez. 2, n. 7397 del 22/03/1986, dep. 11/07/1986, Fruci, Rv. 173391; Sez. 2, n. 10115 del 07/01/1988, dep. 19/10/1988, La Turra, Rv. 179443), e si è osservato, per l'effetto, che se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata (tra le altre, Sez. 1, n. 346 del 20/05/1987, dep. 13/01/1988, Rv. 177396; Sez. 2, n. 3598 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Salvatore, Rv. 249270).

L'affermazione che la pubblica o privata difesa sia semplicemente ostacolata, senza essere del tutto impossibile, in presenza di circostanze di tempo, di luogo o di persona facilitative del compito dell'agente, è stata ribadita in plurime sentenze, che hanno posto l'accento sulla integrazione dell'aggravante, riferendosi alla commissione del fatto in tempo di notte nella pubblica via sottoposta a minore vigilanza e sottratta a quella ordinaria del proprietario (Sez. 5, n. 35616 del 27/05/2010, dep. 04/10/2010, Di Mella, Rv. 248883), o in tema di furto all'interno di azienda agrituristica ove di notte non viveva alcuno (Sez. 5, n. 7433 del 13/01/2011, dep. 25/02/2011, Santamaria e altro, Rv. 249603), o con riguardo alla commissione di un tentativo di furto in tempo di notte, in assenza di illuminazione (Sez. 5, n. 19615 del 11/03/2011, dep. 18/05/2011, Garritano, Rv. 250183).

6.2.2. Tali condivisi principi rendono conto del carattere dell'aggravante in oggetto, che non richiede l'approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di

persona sorretto, come si assume da parte del ricorrente, da dolo specifico, richiedendosi, al contrario, che il profittare, e quindi il trarre giovamento nel compimento dell'azione da situazioni agevolative e comunque favorevoli, sia accompagnata dal dolo generico, e pertanto dalla coscienza e volontà di compiere l'atto omicidiario in presenza di dette obiettive circostanze.

6.3. La Corte del gravame con motivazione coerente a tali principi e in alcun modo illogica ha proceduto alla valutazione, che si assume mancante, chiaramente argomentando, all'esito della svolta analisi dei dati fattuali acquisiti che hanno giustificato il giudizio di responsabilità penale, in ordine alle circostanze in cui il grave episodio delittuoso ha avuto luogo, sia di tempo sia di caratteristiche del luogo, collegate rispettivamente alla "tarda notte" e alla "area industriale completamente deserta per via dell'orario e non trafficata".

L'insieme di tali circostanze è stato ragionevolmente valorizzato dalla Corte - anche prescindendo da ogni considerazione, rimasta estranea all'apprezzamento del primo Giudice, circa il livello della illuminazione della zona - in termini di conferma e riscontro dell'agevolazione trattane dal ricorrente, che nelle dette condizioni ha potuto agire fino all'occultamento del cadavere, nonostante gli spari, sui quali ha riferito la teste Piantoni.

La Corte, inoltre, e in ulteriore contrasto con la generica osservazione difensiva di una omessa complessiva valutazione oltre il richiamo al tempo di notte, ha rimarcato che le condizioni di isolamento della zona erano tali che il giorno dopo l'omicidio il ricorrente ha potuto, indisturbato, completare le operazioni di distruzione e sotterramento del cadavere.

7. Il settimo motivo, attinente al contestato concorso fra i reati di distruzione e occultamento del cadavere, è inammissibile.

7.1. Secondo la prospettiva difensiva, il reato di distruzione del cadavere, previsto dall'art. 411 cod. pen., in quanto volto a rendere certo e definitivo l'occultamento, che l'art. 412 cod. pen. punisce come accadimento temporaneo che postula *a priori* la certezza del ritrovamento, è un reato istantaneo con effetti permanenti e progressivo, poiché assorbendo il secondo, esaurisce il disvalore del fatto e impedisce il concorso tra i reati.

Tale rapporto tra le due fattispecie incriminatrici è ritenuto dalla difesa, in presenza di un contesto temporale unitario nel quale si è passati da un occultamento precario a uno definitivo senza che il primo si sia potuto esplicitare nemmeno parzialmente, tale da comportare una qualificazione giuridica del fatto, non controverso o controvertibile nella sua ricostruzione, rispondente all'interesse concreto del ricorrente e sottoponibile a questa Corte pur in assenza di censure sul punto in sede di gravame.

7.2. La richiesta difensiva di riqualificazione del fatto, che il Procuratore Generale nelle sue conclusioni ha condiviso, chiedendo la qualificazione della condotta sub E) della imputazione come soppressione di cadavere, sotto il particolare profilo della presenza di una condotta, articolata nella soppressione del cadavere e poi in quella dei suoi resti, previste dallo stesso art. 411 cod. pen., non può aver seguito, essendo pregiudiziale il rilievo della omessa proposizione della censura nella competente sede di merito.

7.2.1. Deve, invero, rilevarsi che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti, funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata e alla indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La correlazione di detta disposizione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, che in tal modo, ove prospettata, diventa aspecifica (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214793), salvo che non si tratti di ricorso *per saltum* ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., o di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., o di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di *ius superveniens* o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez. 5, n. 4911 del 21/07/1998, dep. 19/08/1998, Rillo B., Rv. 211822; Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 06/02/2004, Criscuolo e altri, Rv. 229373).

Si è pure affermato che rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche la questione della qualificazione giuridica del fatto, che può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, sempre che la sua soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, dep. 15/12/2005, De Juli, Rv. 232773).

7.2.2. Nella specie, la questione prospettata non rientra nei limiti indicati dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., poiché, in relazione al fatto come consegnato, essa non involge una questione di mera riqualificazione del fatto,



supponendo, invece, una verifica dei tempi e dei luoghi della condotta di soppressione e della sua autonomia o meno rispetto alla condotta di occultamento, e quindi una ricostruzione dei fatti, riservata alla valutazione del giudice di merito e preclusa in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

8. Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel grado, che si liquidano nella somma complessiva di euro 4.200,00 (quattromiladuecento), oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione a favore delle costituite parti civili delle spese del grado, che liquida in complessive euro 4.200,00 (quattromiladuecento), oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013

Il Consigliere estensore

dott. Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

dott. Umberto Zampetti

Umberto Zampetti

